

TUTELA DELLA SALUTE

Regione Campania

Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria 2011”.

Legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 recante “Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale”

Corte Costituzionale, sentenza n. 292/2012

(Sanità pubblica – Disposizioni riguardanti l’accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie già provvisoriamente autorizzate- Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale).

(Sanità pubblica – Disposizioni riguardanti l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie – Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute – illegittimità costituzionale).

334

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui modifica l’art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237- sexdecies, 237-vicies, 237-vicies-ter della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011).

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-vicies-ter e 237 sexdecies dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, come modificati dall’art. 1, comma 1, della l.r. n. 23 del 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti, tali disposizioni regionali che consentono l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie, già provvisoriamente o temporaneamente accreditate, senza la previa verifica caso per caso dei “requisiti ulteriori” richiesti dal legislatore statale per l’accreditamento definitivo e senza il rispetto del termine finale inderogabilmente stabilito dal medesimo legislatore statale per tale adempimento, contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti sia nell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui l’accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo le verifiche dei “requisiti ulteriori” (rispetto a quelli necessari per l’autorizzazione), sia nell’art. 1, comma 796, lettera t) della legge n. 296 del 2006 che stabilisce il termine ultimo per il passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo, che anche le Regioni, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 93 del 1996), sono tenute a rispettare.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-*vicies*, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione regionale, che consente alle strutture di fisiokinesiterapia, già provvisoriamente accreditate, di presentare domanda di accreditamento istituzionale definitivo per attività diverse e più ampie rispetto a quelle che sono state oggetto di autorizzazione, configura una sorta di "autorizzazione implicita" con riferimento all'esercizio delle attività sanitarie non autorizzate, determinando una situazione non compatibile con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale. Secondo l'art. 8-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992, infatti, l'autorizzazione e la verifica dei "requisiti minimi" deve essere richiesta non solo al momento dell'avvio di una nuova struttura, ma anche ad ogni variazione che comporti l'adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento. Per analoghe ragioni, la Corte Costituzionale (sentenza n. 361 del 2008) ha ritenuto incostituzionale una norma regionale che prevedeva l'accreditamento di strutture che non avevano la suddetta autorizzazione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, recante "Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo"

Corte Costituzionale, sentenza n. 260/2012

(Tutela della salute – Accreditamento delle strutture sanitarie – Strutture coinvolte in "Progetti obiettivo" stipulati sulla base di un Accordo tra il Ministero della Salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Lamentata violazione dei principi fondamentali della disciplina statale in materia di tutela della salute - Infondatezza)

(*Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, recante "Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo"*)

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, della norma regionale che prevede che le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogano prestazioni socio-sanitarie a seguito di "Progetti obiettivo", già provvisoriamente autorizzate dalla normativa previgente a

continuare ad erogare le suddette prestazioni, sono anche provvisoriamente accreditate, in attesa della ridefinizione della normativa regionale che consente di accedere all'accredimento istituzionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Non sussiste, in particolare, il lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti all'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale previsione disciplina - nell'ambito del passaggio dal regime convenzionale, basato sul pagamento dei fattori produttivi, al nuovo sistema basato sul pagamento delle prestazioni - l'accredimento delle strutture, distinguendo tra "accredimento temporaneo" e "accredimento provvisorio", e prevedendo altresì che il passaggio all'accredimento definitivo o istituzionale per le strutture già temporaneamente accreditate debba perfezionarsi entro il termine stabilito dalla legge dello Stato.

Le disposizioni regionali censurate non si pongono in contrasto con la normativa statale, in quanto si riferiscono esclusivamente alle strutture coinvolte in "Progetti obiettivo" (stipulati annualmente sulla base di un Accordo tra il Ministero della Salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e finanziati con appositi fondi dello Stato), per i quali lo stesso Stato ha espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti.

Non sussiste, inoltre, la lamentata violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. La legislazione regionale impugnata, infatti, non interferisce con il mandato del Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario del 12 dicembre 2009 per la Regione Abruzzo. Il mandato commissariale di fatti prevede, alla lettera a), n. 5, tra gli interventi prioritari, gli accreditamenti istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto della disposizione impugnata. Alla lettera b), inoltre, il mandato incarica il Commissario «di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accredimento di strutture sanitarie private fino all'avvenuta adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie alla attuazione del Piano di rientro». Nel caso di specie, manca il requisito della novità, trattandosi di proroga di accreditamenti già concessi e, in quanto inseriti in "Progetti obiettivo", già oggetto di positiva valutazione da parte dello Stato medesimo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

È parimenti infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, considerato che l'accredimento di strutture socio-sanitarie sino al 31 dicembre 2012, previsto dalla legge regionale, non rispetterebbe i vincoli posti dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Abruzzo del 6 marzo 2007 e dall'"Azione 4 del Programma operativo 2010". Secondo la Corte Costituzionale, le prestazioni rientranti in "Progetti obiettivo", che formano oggetto di una valutazione di priorità in sede di Conferenza Stato-Regioni e seguono un autonomo percorso anche in ordine alla ripartizione dei fondi spe-

cificamente ad esse destinati, infatti, non risultano essere state prese in considerazione dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario per la Regione Abruzzo, di talché non può ravvisarsi alcuna violazione del medesimo.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30, recante "Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche".

Corte Costituzionale, sentenza n. 231/2012

(Farmacia - Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche - Assegnazione, per una sola volta, della titolarità della farmacia ai farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia - Asserita violazione del principio generale statale dell'assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso - Insussistenza - Ammissibilità di deroga eccezionale e provvisoria, giustificata da motivi o finalità di interesse pubblico - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30, recante "Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 30 del 2011, che prevede l'assegnazione, per una sola volta, della titolarità delle farmacie a coloro che le gestiscono in via provvisoria da almeno tre anni, proposta - in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, sussiste una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso e in ogni caso l'assegnazione di sedi farmaceutiche non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli; inoltre la norma regionale impugnata si caratterizza per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 recante "Piano di Rientro 2010-2012. Adempimenti".

Corte Costituzionale, sentenza n. 217/2011

(Tutela della salute - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Piano di rientro 2010-2012 - Divieto per i direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura dei posti resisi vacanti senza alcuna forma d'intesa con l'università - Violazione dei principi di autonomia delle università e di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 recante "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 che prevede il divieto per i direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato, dei posti resisi vacanti senza prevedere un rinvio a protocolli d'intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore. Secondo i giudici costituzionali, infatti, la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie ma, nel disciplinare le suddette materie, deve rispettare il principio dell'autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione sancito dagli artt. 33, 117 e 118 della Costituzione (in senso analogo, cfr. sentenze n. 68/2011 e n. 233/2006).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 recante "Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale di Teramo"

Corte Costituzionale, sentenza n. 122/2011

(Istituti Zooprofilattici - Individuazione, quale componente statale del collegio dei revisori, di un rappresentante del Ministero della salute in luogo di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Illegittimità costituzionalità per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Istituti Zooprofilattici - Finanziamento statale per far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti assegnati all'Istituto dalle Regioni - Contrasto con i principi

fondamentali della normativa statale di settore - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Istituti Zooprofilattici - Attribuzione di ulteriori compiti e funzioni da parte delle regioni - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per alterazione del riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993 - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Istituti Zooprofilattici - Attribuzione al Consiglio di amministrazione della funzione di controllo oltre che dei compiti di indirizzo - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 270 del 1993 - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Istituti Zooprofilattici - Attribuzione al Direttore Generale della cura della gestione dell'Istituto - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali di cui al d. lgs. n. 270 del 1993 - Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 recante "Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La disposizione regionale che, nel disciplinare il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale, individua, quale componente statale del collegio dei revisori, un rappresentante del Ministero della salute, in luogo di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, è incostituzionale per contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica secondo il quale, al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della spesa pubblica, è obbligatoria la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei Collegi di revisione delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Secondo i giudici costituzionali è, altresì, incostituzionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la disposizione regionale che prevede forme di finanziamento statali per far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti assegnati all'Istituto dalle Regioni. La suddetta previsione contrasta, infatti, con la normativa statale di settore (art. 6, comma 2, lett. a) e c) d.lgs. n. 270 del 1993), secondo la quale il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici è assicurato da fondi statali o regionali a seconda che i compiti e servizi siano assegnati all'Istituto dallo Stato o dalle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo della tutela della salute, nei confronti della disposizione regionale secondo la quale anche la Regione, oltre al Ministero della salute, può attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale agli Istituti Zooprofilattici, è infondata. Tale disposizione, infatti, stabilendo che sia il Ministero della Salute sia le Regioni possano attribuire ulteriori compiti e funzioni a detti Istituti, non

altera il riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, in quanto si limita a riconoscere anche alle Regioni la facoltà di attribuire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (c.d. IZS) ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale. Il decreto legislativo n. 270 del 1993, infatti, concretizza una «equilibrata distribuzione di competenze tra Stato e Regioni», perché, dopo aver definito gli aspetti della competenza statale, prevede l'attribuzione alle Regioni «del compito di definire, attraverso il piano sanitario regionale, gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività degli istituti». Con ciò esplicitamente riconoscendo, ben prima della modifica del riparto di competenze tra Stato e Regioni apportata dal novellato Titolo V della parte II della Costituzione, che era nella facoltà delle Regioni di attribuire agli IZS ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale, come conseguenza delle attribuzioni ad esse affidate «di disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento» degli IZS, nonché «di esercitare funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e di verifica» e di operare nel campo della ricerca sperimentale (in senso analogo, cfr. sentenza n. 124/1994; in ordine agli IZS, cfr. sentenza n. 166/2004; sulla determinazione dei programmi della ricerca scientifica, cfr. sentenza n. 422/2006).

La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale che attribuisce al Consiglio di amministrazione degli Istituti Zooprofilattici, oltre ai compiti di indirizzo anche quelli di controllo. La suddetta disposizione regionale è, infatti, in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, che riconosce al Consiglio di amministrazione degli Istituti in parola compiti di indirizzo, coordinamento e verifica. Il termine "controllo" è infatti sinonimo del termine "verifica" utilizzato dal legislatore statale e non coincide con il controllo contabile affidato al collegio dei revisori ma si sostanzia in una verifica che l'amministrazione - al cui vertice è il Direttore Generale - si conformi, nell'azione gestionale, agli indirizzi dati dal Consiglio stesso nell'ambito dei suoi poteri-doveri.

È, altresì, infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel decreto legislativo n. 270 del 1993 e conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, della disposizione regionale che attribuisce al Direttore Generale la cura della gestione dell'Istituto. Tale disposizione è infatti conforme alla norma statale (art. 3, comma 3, d. lgs. n. 270 del 1993) secondo la quale, mentre al Consiglio di amministrazione compete l'individuazione delle linee di indirizzo dell'attività dell'Istituto ed il controllo sull'effettiva conformazione alle stesse, al direttore generale - direttamente nominato dalla Regione - spetta il compito di gestire l'attività dell'istituto, secondo gli indirizzi del Consiglio, nonché di dirigere l'attività scientifica.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 16, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale", modificata dall'art. 18 della legge

della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”

Corte Costituzionale, sentenza n. 79/2012

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera - Attribuzione ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie predette, del potere di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende per fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie - Mancata separazione integrale delle gestioni USL ed ASL - Contrasto con la normativa statale espressiva di principi fondamentali in materia di bilancio pubblico, e con la costante giurisprudenza costituzionale - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale))

È illegittima, per violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, la norma regionale (art. 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12) che attribuisce ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali (USL), il potere di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni. La Corte Costituzionale al riguardo ha ribadito che l’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) malgrado il suo contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita, in “rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i “debiti” e i “crediti” delle sopresse unità sanitarie locali». La norma regionale impugnata, in particolare, «non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL» (cfr. sentenza n. 108 del 2010 e n. 437/2005).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 recante “Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione”

Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2011

(Servizio sanitario - Impiego pubblico - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Istituzione, da parte delle aziende unità locali socio sanitarie, della Direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Normativa comportante nuove spese senza il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale consequenziale dell'intera legge - Assorbimento degli ulteriori profili di censura).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 recante "Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 2 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 che prevede l'istituzione da parte delle aziende sanitarie regionali di due direzioni aziendali a struttura complessa (direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative) senza precisare il relativo organico, senza indicare la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento e senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti è incostituzionale per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Secondo i giudici costituzionali la copertura finanziaria della nuova e maggior spesa derivante da una legge non può essere ricercata in altre disposizioni ma deve essere indicata nella legge medesima al fine di evitare che gli effetti di essa, eventualmente in deroga alle altre disposizioni, possano realizzare stanziamenti privi della corrispondente copertura (in tema di applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative, cfr. sentenze nn. 141 e 100/2010, nn. 386 e 213/2008, n. 359/2007).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Molise

Legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 recante "Disciplina sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise – Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12".

Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2011

(Sanità pubblica - Disciplina sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Nomina del commissario *ad acta* per il rientro dal deficit nel settore sanitario - Interferenze della Giunta

regionale sulle funzioni commissariali - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 31, commi 2, 3 e 8 lettera c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 recante "Disciplina sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali (articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8) che dispongono che sia la Giunta (e non già il Commissario *ad acta* per il piano di rientro dal disavanzo sanitario) ad esercitare il controllo su tutti gli atti del Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, che gli atti della Giunta nella funzione di vigilanza non siano soggetti a controllo e che essa possa deliberare la risoluzione del contratto con il Direttore generale qualora questi non provveda nei termini all'adozione del bilancio. Considerato che la Regione Molise è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario con conseguente nomina di un commissario governativo per l'attuazione del suddetto piano, la Corte Costituzionale rileva che le suddette disposizioni, attribuendo alla Giunta regionale funzioni gestionali, comportano una interferenza sulle funzioni commissariali e, quindi, la violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. I giudici costituzionali precisano che "l'operato del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È dunque proprio tale dato, in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale, qual è quello alla salute (art. 32, della Costituzione), a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale" (in materia, cfr. sentenze n. 2/2010 e n. 193/2007).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 recante “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 68/2011

(Servizio sanitario - Stabilizzazioni e inquadramenti di personale sanitario, anche appartenente alla dirigenza medica - Illegittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione, nonché dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 4, degli artt. 13, 15 e 16, commi 1,2 e 3, dell'art. 17, 18 e 19, commi 1, 6 e 8, dell'art. 20 e 21, commi 1, 4, 5 e 6, dell'art. 22, comma 1, dell'art. 24, commi 1 e 3, dell'art. 26 e dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 recante “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

344

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge regionale in esame, che, nel prevedere l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del servizio sanitario regionale dei dirigenti medici che siano in servizio da almeno cinque anni, consente l'accesso a posti di dirigente medico nell'ambito del servizio sanitario regionale a prescindere dal previo superamento di un concorso pubblico, in violazione dell'art. 97 della Costituzione. La suddetta disposizione viola, altresì, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto contrasta con il principio fondamentale in materia di tutela della salute (di cui all'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992) secondo cui l'accesso alla dirigenza sanitaria avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami e viola, infine, i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (di cui all'art. 17, commi 10, 11, 12, e 13, del decreto legge n. 78/2009) che consentono alle amministrazioni la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Dall'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, discende l'incostituzionalità dei commi 2 e 4 del medesimo articolo perché contengono norme applicative o strumentali del citato comma 1. È incostituzionale l'art. 13 della legge regionale in esame che, facendo ricorso all'istituto della mobilità, consente l'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale di personale già titolare rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato. La disposizione contrasta con l'art. 97 della Costituzione, che subordina il suddetto inquadramento al previo superamento di un pubblico concorso, e con l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, in quanto, disciplinando gli effetti dell'istituto della mobilità in maniera difforme rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, invade la competenza statale in materia di ordinamento civile.

I giudici costituzionali dichiarano l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell'art. 15 della legge regionale in esame che, nel disporre la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili in servizio

da almeno cinque anni negli enti del servizio sanitario regionale, non fornisce indicazioni circa la sussistenza dei presupposti che giustificano deroghe al principio del pubblico concorso. La norma regionale inoltre richiedendo una revisione della dotazione organica viola i limiti di spesa per il personale sanitario previsti dall'art. 2, comma 71 della legge n. 191 del 2009 con conseguente violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonché dell'art. 81 della Costituzione in quanto non indica i mezzi finanziari per far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti dalla predetta stabilizzazione.

La Corte Costituzionale rileva, infine, l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione, degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge regionale in esame.

In particolare l'art. 16, comma 1 prevede che nelle procedure concorsuali le ASL, le aziende ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) del Servizio Sanitario Regionale (SSR) coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le medesime aziende e istituti e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. La suddetta disposizione regionale, vincolando anche le aziende ospedaliero-universitarie, privano le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di riserva di propria competenza prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. I giudici costituzionali ritengono che, nella parte in cui le norme impugnate non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri ovvero una forma d'intesa con il rettore, violano il principio dell'autonomia universitaria sancito dall'art. 33 della Costituzione (cfr. sentenza n. 233/2006).

La stessa Corte Costituzionale giunge ad analoghe conclusioni con riguardo all'art. 19 che prevede che i direttori generali delle Asl, delle aziende ospedaliero universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica ai lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia, nonché con riferimento all'art. 22, secondo il quale le Asl, le Aou e gli Irccs del Servizio Sanitario regionale, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (Paf) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi. L'art. 24, infine, nel disciplinare la nomina dei direttori generali delle Asl, prevede l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia e conferisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale del suddetto elenco e di definire i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, contiene disposizioni che si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliero-universitarie e, pertanto, priva le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota

di personale di eventuale propria competenza prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. La Corte Costituzionale riconosce, pertanto, l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio dell'autonomia universitaria sancito dall'art. 33 della Costituzione, delle suddette norme regionali nella parte in cui le stesse non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore (cfr. sentenza n. 233 del 2006).

Gli stessi giudici costituzionali riconoscono l'illegittimità costituzionale, per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonché dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, degli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 che, in assenza di pubblico concorso, autorizzano la stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto di lavoro convenzionale e/o con incarico a tempo determinato.

La stessa Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, dell'art. 21, commi 1, 4, 5, e 6 che prevedono per il personale sanitario non medico, in servizio presso gli istituti penitenziari, lo svolgimento di concorsi 'con riserva di posti non rigorosamente delimitata' e dispongono altresì l'equiparazione del personale medico titolare di incarico provvisorio al personale medico titolare di incarico definitivo trasformando in tal modo rapporti provvisori in rapporti definitivi con conseguente invasione dell'area della contrattazione collettiva.

I giudici costituzionali rilevano altresì che l'art. 26, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa periva di copertura finanziaria con conseguente violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'art. 30, commi 1 e 4, stabilisce che la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali alla Regione stessa debbano prevedere nelle condizioni di contratto per l'affidamento dei servizi, afferenti anche all'attività sanitaria, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già 'utilizzato' dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della regione Puglia. I giudici costituzionali rilevano che le suddette norme regionali, imponendo alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria ed estendendo quest'obbligo, senza prevedere alcuna procedura selettiva, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, violano l'art. 97 della Costituzione e le norme interposte (art. 18 del decreto legge n. 112 del 2008) sotto il profilo della "imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale" nonché sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale violazione si determina sia per l'assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo sia perché anche nel caso in cui le imprese o società affidatarie siano interamente private il maggior

onere che grava su di esse per l'obbligo di assumere 'a tempo indeterminato' viola i principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione che affida il servizio in quanto quest'ultima impone alle affidatarie, in base alla disposizione regionale in esame, un obbligo non conforme alla "clausola sociale" stabilita dalla contrattazione collettiva e da specifiche disposizioni statali, con la conseguenza di una minore apertura dei servizi alla concorrenza e maggiori costi derivanti dal fatto che l'obbligo (di assunzione) eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio. Sulla scorta di queste considerazioni la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, che ha come destinatarie sia le imprese e società affidatarie a partecipazione pubblica totale o di controllo sia quelle interamente private, limitatamente alla parole "a tempo indeterminato" e dell'art. 30, quarto comma, che ha come destinatarie le imprese o società affidatarie a partecipazione pubblica totale o di controllo, nella parte in cui impone l'assunzione a tempo indeterminato' senza alcuna forma selettiva.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 recante "Riconoscimento della 'Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e la sanità pubblica' come ente di diritto pubblico".

Corte Costituzionale, sentenza n. 52/2011

(Servizio sanitario regionale - Impiego pubblico - Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" quale ente di diritto pubblico - Inquadramento del personale, già assunto dalla Fondazione, nei ruoli del servizio sanitario regionale a seguito della trasformazione dell'ente in soggetto di diritto pubblico, previo superamento di concorso riservato - Assenza di procedura selettiva pubblica - Illegittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 recante "Riconoscimento della 'Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica' come ente di diritto pubblico", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 che prevede l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento dell'idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale del personale di una fondazione di diritto privato che non è stato assunto (dalla fondazione) con procedura selettiva pubblica. Secondo i giudici costituzionali la norma regionale suddetta si pone in contrasto con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto le selezioni caratteriz-

zate da un'arbitraria forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi sono in contrasto con i principi costituzionali in parola anche in caso di trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo (cfr. sentenze n. 190 del 2005, n. 205 del 2004). In particolare la Corte Costituzionale afferma che l'estensione del regime giuridico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che erano, precedentemente all'inquadramento, legati all'amministrazione da un rapporto di diritto privato nonché l'equiparazione a tutti gli effetti del servizio reso in tale veste a quello prestato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego contrasta con il principio di imparzialità, risolvendosi in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di coloro che siano stati assunti dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. La Corte Costituzionale ribadisce che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e che le deroghe a tale principio possono essere giustificate soltanto da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico. Al contrario la norma in esame pone un'evidente deroga al suindicato principio senza indicare le ragioni di interesse pubblico poste a suo fondamento (sulle deroghe al principio del concorso pubblico e sui loro limiti, cfr. sentenze n. 195, 150, 100 del 2010, n. 293 del 2009; sull'applicazione del principio del pubblico concorso anche ai casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo, cfr. sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 205 del 2004, nonché nel caso di trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo determinato, in rapporto di ruolo, cfr. sentenze n. 190 del 2005 e n. 205 del 2004).

(a cura di Daniela Lucisano)

348

Regione Emilia Romagna

Legge della Regione Emilia Romagna del 22 dicembre 2009, n. 24 recante "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012".

Corte Costituzionale, sentenza n. 8/2011

(Sanità pubblica - Uso dei farmaci *off label* - Disciplina dell'uso dei farmaci rimessa alla Commissione regionale del farmaco - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Famiglia - Disciplina della convivenza - Obbligo per gli operatori economici privati di non rifiutare ai conviventi le loro prestazioni - Ipotesi di "obbligo legale a contrarre" - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale inammissibile)

(Disciplina della convivenza - Nozione di discriminazione diretta ed indiretta - Violazione degli art. 3, art. 117, comma secondo, lettera l), e art. 117, comma quinto, della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Famiglia anagrafica - Nozione estensiva - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. i) ed l), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Disciplina della convivenza - Azioni positive promosse dalla regione per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale inammissibile)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 48, commi da 1 a 4, della legge della Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 "legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Emilia Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 che, dettando disposizioni in contrasto con le norme statali in materia di tutela della salute, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, in particolare, attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in fase di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale e avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, l'uso di farmaci *off label* "anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN". La norma regionale introduce, pertanto, una disciplina generalizzata in ordine all'indicato utilizzo dei farmaci rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco ed eludendo, così, il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia Italiana del Farmaco.

Non è fondata la questione di legittimità avente ad oggetto l'art. 48, commi 1, 2, 3, e 4, della legge regionale in esame, che attribuisce rilevanza alle "forme di convivenza" stabilendo l'obbligo per gli operatori economici privati di non rifiutare ai conviventi le loro prestazioni, e utilizzando la nozione di famiglia anagrafica in senso estensivo facendovi rientrare tutte le "forme di convivenza". Le disposizioni, infatti, si limitano a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione sancito dalla Costituzione e dai Trattati europei, senza ledere alcuna competenza riservata allo Stato.

La Corte Costituzionale ritiene, infine, inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art. 48, comma 4 che assegna alla Regione il compito di promuovere «azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie». Sul punto i giudici costituzionali rilevano che la censura è formulata in modo generico senza una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 recante "Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche".

Corte Costituzionale, sentenza n. 333/2010

(Bilancio e contabilità pubblica - Assunzioni e dotazioni organiche del servizio sanitario regionale - Destinazione dell'intero ammontare dei minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 a nuove assunzioni – Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 recante "Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale si occupa dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche), accogliendo integralmente le censure governative e dichiarandone l'illegittimità costituzionale. Secondo la Corte, infatti, le disposizioni impugnate non rispettano i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, e dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. In base a tali principi gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati (dal 2007 al 2012). I principi contenuti nelle menzionate disposizioni statali, come prospettato dall'impugnativa governativa, non sono rispettati dalla norma censurata che non prevede riduzioni di organico e dispone che, a partire dal 2009, i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 siano integralmente utilizzati per spese relative al personale sanitario. Tali minori costi sono messi a disposizione, per una quota pari al 60 per cento, degli enti del servizio sanitario per l'assunzione di personale e per una quota pari al 40 per cento, della Giunta regionale che procede alla loro distribuzione nel settore sanitario «sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o nuovi servizi». In conclusione, l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge in parola, censurati dal Governo, destinando l'intero ammontare dei minori costi derivanti da cessazioni del servizio negli anni 2009 e 2010 a nuove assunzioni, non rispetta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola, quindi, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, recante “Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 245/2010

(Tutela della salute – Esclusione dal regime dell’autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati – Illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, concernente “Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La disposizione regionale che esclude dal regime dell’autorizzazione l’esercizio delle attività sanitarie svolte dagli studi medici e odontoiatrici, è costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché disattende il principio fondamentale - espresso dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, del d.lgs. 502/1992 - che stabilisce la necessità di tale autorizzazione per assicurare livelli essenziali di sicurezza e qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 recante “Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2010

(Tutela della salute – Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario – Denunciata lesione delle competenze riservate allo Stato in materia di ordinamento civile e in materia di giurisdizione e norme processuali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione – Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 recante "Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Secondo la Corte Costituzionale è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla norma della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009 che disciplina la composizione stragiudiziale, attraverso una "Commissione conciliativa regionale", delle controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché dalle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate.

La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che le suddette disposizioni regionali non incidono sulle materie dell'"ordinamento civile" e della "giurisdizione e norme processuali" attribuite alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione ma, piuttosto, disciplinano una attività volontaria e negoziale di prevenzione delle liti alla quale deve essere riconosciuta natura accessoria rispetto alla normazione delle attività ricadenti nelle singole materie.

Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, la legge non istituisce, nell'ambito della "Commissione conciliativa regionale", nuove figure professionali ma si avvale di figure professionali già esistenti e pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal Governo, non sussiste alcuna interferenza con la normativa statale che disciplina la figura dei mediatori nell'ambito delle procedure conciliative obbligatorie.

(a cura di Daniela Lucisano)

352

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, recante "Norme in materia sanitaria".

Corte Costituzionale, sentenza n. 150/2010

(Tutela della salute – Inquadramenti e stabilizzazioni nei ruoli del servizio sanitario regionale di dirigenti medici e non medici non di ruolo – Illegittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso di cui art. 97 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i quali l'accesso alla dirigenza sanitaria avviene mediante concorso pubblico per titoli e per esami)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, recante "Norme in materia sanitaria", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 che introducono ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica e non medica che, in assenza di straordinarie ragioni di interesse pubblico, derogano significativamente al principio del concorso pubblico sancito dall'art. 97 della Costituzione. La Corte osserva, richia-

mando la propria consolidata giurisprudenza, che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni e ribadendo, pertanto, che il concorso si rende necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e in quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo.

I giudici costituzionali aggiungono che le deroghe al principio del pubblico concorso sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. A questo riguardo, non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione né basta la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione occorrendo, viceversa, comprovare l'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili attraverso il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione.

Le suddette norme regionali violano, pertanto, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione oltre che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto disattendono i principi fondamentali in materia di tutela della salute, rinvenibili in varie fonti statali, secondo i quali l'accesso alla dirigenza sanitaria avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Secondo i giudici costituzionali anche l'art. 3 della legge impugnata, che non prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi medici e odontoiatrici, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione poiché disattende il principio fondamentale - sancito dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, del d.lgs. 502/1992- che stabilisce la necessità di tale autorizzazione per assicurare livelli essenziali di sicurezza e qualità delle prestazioni sanitarie.

(a cura di Daniela Lucisano)

353

Regione Calabria

Legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 recante "Disposizioni in materia sanitaria".

Legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni in materia sanitaria".

Corte Costituzionale, sentenza n. 149/2010

(Sanità pubblica - Personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale - Contrasto con la normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela della salute - Inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale di varie categorie di personale "incaricato" - Illegittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art 97 della Costituzione e per violazione del principio fondamentale in materia di contenimento della spesa

pubblica di cui all'art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007- legge finanziaria 2008 e conseguente contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione).

(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 recante "Disposizioni in materia sanitaria" e degli artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni in materia sanitaria", promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 46 del 2008 che dispone l'inquadramento, nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale, del personale "incaricato" di cui alla legge n. 740 del 1970 ossia del personale sanitario che, pur non essendo in carico all'amministrazione penitenziaria, presta la propria opera all'interno della stessa con un rapporto di lavoro non subordinato. La norma regionale, così disponendo, trasforma, all'interno della Regione Calabria, rapporti parasubordinati in rapporti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con la conseguente violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, si è limitato a prevedere un mero trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con un correlativo mantenimento delle caratteristiche dei rapporti di lavoro coinvolti in tale trasferimento. La norma regionale, peraltro, costituendo nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, provoca un considerevole aggravio di oneri finanziari a carico della Regione e, in definitiva, del Servizio sanitario nazionale.

La Corte Costituzionale dichiara, contestualmente, l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, degli artt. 7, 8 e 9, della successiva legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria) che dispongono tutti l'inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato che in precedenza non risultava stabilizzato, prevedendo, tra l'altro, l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica previo giudizio di sola idoneità. Secondo i giudizi costituzionali le norme impugnate non prevedono idonei requisiti e criteri selettivi del personale dirigente ma, prevedendo un semplice giudizio di idoneità per l'inquadramento nei ruoli, si pongono in contrasto con il principio del pubblico concorso (sul tema del bilanciamento e del coordinamento della finanza pubblica con l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini il diritto fondamentale alla salute, cfr. sentenze n. 94/2009, n. 203/2008; in senso analogo, sul principio del pubblico concorso, cfr. sentenze n. 9/2010, n. 191/2007, n. 205/2004, n. 34/2004, n. 427/2007, n. 190/2005, n. 517/2002 e n. 141/1999).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Lazio

Legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 recante “Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2010

(Tutela della salute - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Istituzione di distretti socio-sanitari montani - Mancata indicazione della copertura finanziaria della spesa - Violazione dell'art. 81, comma 4, Costituzione - Violazione degli obblighi previsti dal piano di rientro - Contrasto con la normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia “coordinamento della finanza pubblica” - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 recante “Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani” promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale dichiara interamente incostituzionale la legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 6 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani), che, nell'istituire i “distretti socio-sanitari montani” nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa sicuramente derivanti dal provvedimento. Il provvedimento contrasta con l'art. 81, comma 4, della Costituzione, in quanto l'obbligo di copertura delle spese, che vincola anche il legislatore regionale, richiede che l'indicazione della copertura di nuove spese sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (in questo senso cfr sent. nn. 213/2008 e 359/2007).

Inoltre, il provvedimento censurato, con cui la Regione è venuta meno agli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per il contrasto con il principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», desumibile dall'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006 (cfr. sent. n. 100/2010, n. 52/2010, n. 193/2007).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 100/2010

(Tutela della salute - Concorso riservato ai lavoratori che hanno prestato servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture private provvi-

soriamente accreditate e che siano stati licenziati o posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento - Illegittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 della Costituzione e dell'obbligo della copertura finanziaria delle leggi di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 recante "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008 che disponeva l'obbligo per le Aziende Sanitarie Locali e per le Aziende Ospedaliere di bandire concorsi riservati ai lavoratori che avessero prestato servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate e che fossero stati licenziati o posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento. Secondo i giudici costituzionali la citata disposizione regionale viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio secondo cui ai posti pubblici si accede solo tramite procedure concorsuali aperte e che, pertanto, le procedure selettive riservate che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso. Lo stesso art. 7, a giudizio dei giudici costituzionali, è costituzionalmente illegittimo in quanto, non recando alcuna copertura finanziaria in relazione ai nuovi costi per il personale, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione e si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale "il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 si ispira" e "la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri" (su procedure integralmente riservate, cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002; sulla più recente giurisprudenza in materia, della Corte, cfr. sentenze n. 363/2006 e n. 215 e 293/2009; sulla violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in senso analogo, cfr. sentenze n. 359/2007 e n. 213/2008).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Lazio

Legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio".

Corte Costituzionale, sentenza n. 2/2010

(Tutela della salute - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Misure per l'attuazione, ad opera della Regione, degli interventi prioritari già posti a base della procedura di commissariamento per il piano di rientro - Omesso raccordo isti-

tuzionale tra gli organi regionali e il commissario *ad acta* - Riferibilità del ricorso alle sole disposizioni della legge regionale concernenti il settore sanitario – Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione).

(Tutela della salute - Piano di rientro dal disavanzo sanitario – Istituzione di un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità – Incentivi alla mobilità ed all'esodo – Contrasto con l'obiettivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione – Illegittimità costituzionale).

(Tutela della salute - Piano di rientro dal disavanzo sanitario – Proroga automatica, fino al 30 giugno 2010, dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi in servizio - Contrasto con quanto stabilito dalla deliberazione governativa di commissariamento e con l'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 che attribuisce al Commissario *ad acta* per il rientro dal disavanzo sanitario il potere di sostituire ovvero disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione).

(*Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri*).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 85, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 nella parte in cui non esclude, dall'ambito della sua operatività, le funzioni e le attività del commissario *ad acta* nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La Corte Costituzionale censura, in particolare, la scelta del legislatore regionale di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione la modifica delle «disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili» pur quando esse presentino profili di interferenza con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, determinando, così, un obiettivo svuotamento dei poteri del commissario *ad acta* e, dunque, la violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

I giudici costituzionali non ritengono fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Il silenzio serbato da tale norma sui destinatari degli «interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento *ad acta* per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» (ai quali essa fa riferimento nel richiamare le previsioni contenute nei commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72), rende la stessa priva di autonomo contenuto precettivo e, di riflesso, della capacità di ledere le prerogative del commissario stesso.

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della legge della regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 nella parte in cui istituisce

un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità prevedendo sia «forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria» sia «meccanismi di incentivi all'esodo» del personale del comparto sanità. Secondo i giudici costituzionali le suddette disposizioni non sono coerenti rispetto all'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. Le stesse, inoltre, essendo state adottate «in difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario ad acta» risultano effettivamente destinate a sovrapporsi ai poteri di quest'ultimo. Ricorrono, dunque, i denunciati vizi di irragionevolezza intrinseca e di violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 73, della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. La modifica apportata al suo testo dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2009 (consistente nella sostituzione delle parole «Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» a quelle «Presidente della Regione») vale a superare in radice il profilo di sovrapposizione tra le funzioni dell'uno e dell'altro organo che costituisce uno dei motivi di doglianza del ricorrente. Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai commi 79, 80, 81 e 82 dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Il comma 79 dispone, in particolare, la proroga automatica dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi (in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008) fino al 30 giugno 2010 e, pertanto, contrasta con quanto stabilito dalla deliberazione governativa di commissariamento oltre che con la previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007. I giudici costituzionali rilevano, in particolare, che il citato art. 4, comma 2, del decreto legge n. 222/2007 attribuisce al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere di proporre alla Regione «la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» e quello di «motivatamente disporre» la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facoltà che implica, evidentemente, anche quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare, con tale misura, la continuità nello svolgimento di incarichi che - per il loro carattere apicale - non tollerano alcuna vacatio. La disposizioni regionali impugnate menomano, pertanto, le attribuzioni del suddetto commissario ad acta e, conseguentemente, violano l'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Lazio

Legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 recante “Disposizioni per l’utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 319/2009

(Tutela della salute - Attività di salvataggio con moto d’acqua equipaggiate con speciali dotazioni per il trasporto dei bagnanti - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza nonché di ordinamento e organizzazione dello Stato - Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. g) e h), della Costituzione - Questio di legittimità costituzionale non fondata)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 recante “Disposizioni per l’utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle disposizioni della legge regionale del Lazio 21 luglio 2008, n. 11 che disciplinano l’attività di salvataggio con moto d’acqua equipaggiate con speciali dotazioni per il trasporto dei bagnanti. Le disposizioni in esame non si occupano infatti, secondo la Corte, di disciplinare le condizioni e le modalità di impiego di tali particolari natanti né di inserirli in una organizzazione di pattugliamento o di soccorso né di costituirne alcuna e non sono, pertanto, lesive della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato. Le suddette disposizioni regionali sono, invece, volte a favorire l’attività di salvataggio mediante l’impiego di moto d’acqua (equipaggiate con dotazioni speciali) ed ad incentivare il predetto impiego mediante la concessione e l’erogazione dei contributi ai quali sono legittimati ad accedere proprio gli enti e organismi cui compete, a vario titolo, l’attività di pattugliamento delle coste e l’attività di soccorso.

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 recante “Disposizioni regionali urgenti”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 295/2009

(Tutela della salute - Determinazione delle quote del prezzo dei farmaci di fascia A di spettanza delle aziende, dei grossisti e dei farmacisti - Autonomia negoziale - Limiti (all’autonomia negoziale) - Illegittimità costituzionale per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

(Tutela della salute - Configurazione di nuova fattispecie penale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Tutela della salute - Proporzione tra farmacie e numero di abitanti - Modifica - Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione)

(Tutela della salute - Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali del servizio sanitario regionale oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 14 e 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 recante "Disposizioni regionali urgenti").

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 che modifica la determinazione delle quote di spettanza delle aziende, dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo dei farmaci di fascia A. La determinazione delle suddette quote spetta, infatti, al legislatore nazionale e una eventuale modifica delle stesse è implicitamente rimessa all'autonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo, attraverso convergenti manifestazioni di volontà. La disposizione regionale, pertanto, disciplinando e limitando la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati invadendo la materia dell'ordinamento civile riservata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (sul prezzo dei farmaci, cfr. citata sentenza n. 279/2006; sulla materia "ordinamento civile", cfr. sentenze n. 411, n. 253, n. 29/2006, n. 352, n. 190/2001, n. 82/1998, n. 379/1994, n. 35/1992, n. 51/1990, n. 691/1988, n. 38/1977, n. 108/1975, n. 60/1968, n. 6/1958 e n. 7/1956).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale che, collegando ad una specifica e autonoma fattispecie, da essa stessa individuata, le pene previste dalla legislazione statale per determinati reati, invade la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale e, pertanto, viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione (sulla inderogabilità del «diritto penale», cfr. sentenze n. 168/2009, n. 387/2008, n. 183/2006, n. 185/2004, n. 438/2002, n. 210/1972 e n. 104/1957).

I giudici costituzionali riconoscono, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 che modifica la proporzione tra farmacie e numero di abitanti stabilita dal legislatore statale. Secondo la Corte la suddetta proporzione è, infatti, stabilita dal legislatore statale in modo che siano garantiti sia un adeguato ambito di operatività alle farmacie in attività sia la piena efficienza a favore degli utenti del servizio farmaceutico e, pertanto, la norma regionale che non rispetti tale principio fondamentale in materia di tutela della salute, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (in senso analogo, sulla disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico, cfr. sentenze n. 76/2008, n. 448, n. 87/2006, n. 275, 27/2003, n. 4/1996, n. 352/1992, n. 446/1988, n. 68/1961).

Secondo la Corte Costituzionale è costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 che prevede la prosecuzione del rapporto di lavoro dei direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS anche oltre il raggiungimento del limite d'età stabilito dalla vigente legislazione statale e fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato.

I giudici costituzionali hanno ritenuto, al riguardo, che la predetta disposizione regionale, la cui applicazione non risulta circoscritta nel tempo e non consente all'amministrazione di decidere sulla domanda dell'interessato, incide sull'efficienza dei servizi sanitari e si pone pertanto in contrasto con i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" contenuti nella legislazione statale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (in senso analogo, cfr. sentenze n. 188/2007; n. 422/2006; n. 233/2006; n. 380 e n. 2/2004; sulle ipotesi di deroga al limite massimo dell'età pensionabile stabilito a livello statale, cfr. sentenze n. 227, n. 162/1997; n. 380/1994, n. 374, n. 90/1992, n. 490, n. 440/1991, n. 186/1990 e n. 238/1988).

(a cura di Daniela Lucisano)

Provincia autonoma di Trento

Legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 recante "Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti".

Corte Costituzionale, sentenza n. 253/2009

(Tutela della salute - Uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti - Necessità del consenso informato reso da genitori e tutori - Illegittimità costituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riserva allo Stato).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 recante "Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), il quale subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l'assenso. La stessa norma prevede, inoltre, la predisposizione del modulo per il consenso informato da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'individuazione, da parte della Provincia, di strumenti per l'accesso a terapie alternative.

La Corte Costituzionale, richiamando le argomentazioni espresse nella propria sentenza n. 432/2008, riconosce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, in quanto con esso la Provincia, nell'individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti, nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa. Il consenso informato, infatti, riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute, ed è, pertanto, rimesso alla competenza del legislatore statale. L'individuazione dei soggetti legittimati a concedere il consenso nonché le forme del suo rilascio, non assumendo carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, non può essere rimessa al legislatore regionale ma è demandata alla competenza esclusiva del legislatore statale.

La Corte dichiara, altresì, illegittimi i successivi commi dello stesso art. 4 che, stante la loro inscindibile connessione al comma 1, si pongono anch'essi in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 438/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 che conteneva una disciplina del tutto analoga).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Puglia

362

Legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 recante «Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»

Corte Costituzionale, sentenza n. 248/2009

(Tutela della salute - Tutela dell'ambiente - Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione - Reiezione - Le norme regionali impugnate contengono disposizioni di dettaglio nelle materie, di competenza regionale concorrente della tutela della salute umana, del governo del territorio e della protezione civile)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j) della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6).

I giudici costituzionali dichiarano non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della disposizione regionale che attribuisce alla regione funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze pericolose in quanto dalle norme comunitarie e statali che disciplinano il settore emerge che le disposizioni impugnate ineriscono non già, come sostenuto dal ricorrente, alla materia della tutela dell'ambiente ma, piuttosto, alle materie di potestà legislativa concorrente della tutela della salute umana, del governo del territorio e della protezione civile su cui le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi statali e comunitari. Nel dettaglio la Corte Costituzionale rileva che l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regio-

nali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa normativa statale, sia pure in attesa della stipulazione di apposito accordo di programma con lo Stato prescritto per il completamento della procedura di conferimento delle competenze amministrative alle Regioni. La Corte Costituzionale richiama, sul punto, la pregressa giurisprudenza costituzionale che ha già affermato rientrare tali aspetti nelle materie della tutela della salute umana, del governo del territorio, nonché della protezione civile (cfr. sentenze nn. 407/2002, 135/2005, 32/2006, 214/2005). La Corte Costituzionale giudica, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla disposizione che, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare e di emanare linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di tali incidenti. I giudici costituzionali rilevano che, anche in questo caso, le norme comunitarie e statali che disciplinano il settore fanno rientrare le disposizioni impugnate nelle materie, di competenza regionale concorrente, della tutela della salute umana, del governo del territorio e della protezione civile. Nell'ambito di tali competenze concorrenti risultano, pertanto, legittimi gli interventi posti in essere dalla Regione stessa per garantire, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia, l'omogenea applicazione nel territorio regionale della disciplina. Non è altresì fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della norma regionale che, al fine di consentire l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, attribuisce alla Giunta regionale, il compito di provvedere all'individuazione ed alla perimetrazione delle aeree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi. La disposizione impugnata non può ritenersi lesiva della competenza statale in quanto attuativa, in ambito regionale, dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 334/1999. La norma regionale assoggetta, infatti, gli interventi della Giunta regionale al rispetto dei criteri fissati dal citato decreto e, dunque, al rispetto delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Corte Costituzionale giudica infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della disposizione regionale che, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere alla definizione del programma regionale dei controlli e dell'organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 334/1999. Secondo i giudici costituzionali la suddetta disposizione regionale è legittima in quanto adottata dalla regione nell'ambito delle proprie competenze legislative concorrenti e nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di tutela della salute umana, del governo del territorio e della protezione civile.

Secondo gli stessi giudici costituzionali, infine, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della norma che, nel disciplinare le competenze amministrative della Regione in materia di incidenti rilevanti, attribuisce alla stessa il compito di provvedere alla adozione degli indirizzi per la localizzazione dei nuovi stabilimenti. Detta disposizione, infatti, rispetta sia gli

specifici requisiti contemplati dal d.m. 9 maggio 2001, sia i requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 334/1999. La norma, che assicura il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela dell'ambiente a partire dalle valutazioni tecniche discendenti dall'istruttoria effettuata sugli impianti a rischio di incidente rilevante, è espressione di un'attività che la stessa legge statale demanda alla competenza regionale, sia pure in attesa di un apposito accordo di programma.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 recante "Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria".

Corte Costituzionale, sentenza n. 9/2009

(Tutela della salute – Obbligatorietà dell'esame sanitario della poliosinografia per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di peso superiore ai 35 quintali – Invasione della competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale e di fissazione di standard minimi di sicurezza – Ostacolo alla libera circolazione dei cittadini e delle merci – Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 120 della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 recante "Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35, nella parte in cui rende obbligatorio per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di merci di peso superiore ai 35 quintali, ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e del suo rinnovo annuale, l'esame sanitario della poliosinografia. Secondo i giudici costituzionali spetta in via esclusiva allo Stato legiferare in materia circolazione stradale e fissare gli standard di sicurezza minimi per la circolazione dei veicoli e la prevenzione dei sinistri (al fine di assicurare l'uniformità delle norme finalizzate alla protezione dell'incolumità dei cittadini) e, pertanto, le disposizioni regionali menzionate, ostacolando la libera circolazione, anche al di fuori della regione, dei cittadini abruzzesi e delle merci da essi trasportate, violano l'art. 120 della Costituzione (cfr. sentenze n. 428 del 2004 sul rapporto tra l'articolo 120 e l'articolo 16 della Costituzione; cfr. le sentenze n. 135 del 1997 e n. 31 del 2001 sulla spettanza esclusiva allo Stato del compito di fissare gli standard minimi di sicurezza per la circolazione di veicoli e per la prevenzione dei sinistri).

(a cura di Daniela Lucisano)